

R.G. 2050/2013



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
 Sottosezione lavoro
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Graziella Fenza, ha pronunciato dando lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa in epigrafe, avente ad oggetto: opposizione a cartella/contributi INPS, vertente tra:

_____ , rappresentato e difeso dal dott. Giuseppe Mecca, praticante abilitato,
 ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale _____ giusta delega in atti
 - RICORRENTE -

contro

- **EQUITALIA SUD S.P.A.**, in persona del legale rappresentante *p.t.* rappresentata e difesa dall'avv. Michele Tucci, giusta deleghe in atti

- **I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del presidente legale rappresentante *p.t.*, costituito in giudizio anche quale mandataria della **S.C.C.I – SOCIETA' CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS**, rappresentato e difeso dall'avv. Filomena Camardese, giusta deleghe in atti

- RESISTENTI -

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 28.8.2013 _____, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09220139000375427 ricevuta nel corso del 2013, e la sottesa cartella esattoriale n. 092200010037896810000 notificatagli in data 27.4.2001, con la quale Equitalia Potenza aveva portato in riscossione la somma di €. 10.549,28 a fronte di contributi previdenziali non pagati.

Q 1

Il ricorrente ha vocato in giudizio l'Agente della riscossione Equitalia sud (competente anche per Potenza) allegando, nell'ordine: a) intervenuta prescrizione (quinquennale) del credito; b) nullità insanabile dell'intimazione di pagamento ricevuta nel 2013, poiché priva degli elementi essenziali di legge, compreso la firma dell'interessato; c) nullità dell'intimazione per violazione del diritto di difesa, in relazione allo Statuto dei diritti del contribuente.

Equitalia ha eccepito innanzi tutto il difetto del contraddittorio, indi l'inammissibilità dell'opposizione, avuto riguardo alla data di notifica dell'intimazione (1.3.2013); più in dettaglio, la resistente ha descritto e documentato la seguente sequenza procedimentale: cartella esattoriale notificata nell'aprile del 2001, prima intimazione di pagamento notificata nel 2007, seconda intimazione (quella in questa sede, a suo avviso tardivamente, impugnata) notificata nel 2013; ha quindi dedotto in questi termini: essendo divenuta definitiva la cartella di pagamento a monte, il Galasso avrebbe dovuto impugnare l'intimazione, entro quaranta giorni, solo per vizi suoi propri; quanto poi alla prescrizione, Equitalia ha invocato quella decennale, argomentando che la cartella riveste natura di titolo esecutivo.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di I.N.P.S. e S.C.C.I., il giudice ha ordinato ad Equitalia il deposito della documentazione attestante la rituale notifica dell'intimazione del 2013, oggetto dell'odierna impugnazione (cfr. ordinanza del 31.3.2014), ma quest'ultima **null'altro ha riversato in atti**, come meglio di seguito precisato.

L'Ente previdenziale e la società di cartolarizzazione si sono costituite proponendo difese in parte assimilabili a quelle dell'Agente della riscossione; nel merito, hanno dedotto circa intervenuti pagamenti parziali effettuati nel 2007 e nel 2008 (invero, non documentati) ed hanno precisato che il credito consiste in parte dei contributi previdenziali del 1985, nonché degli anni dal 1990 al 1994.

Nel prosieguo di causa, le parti hanno a lungo controbattuto – con dialettica processuale vivace ma correttissima – su tutte le questioni poste negli atti introduttivi, ed in particolare sulla ritualità, o meno, della procedura notificatoria, soprattutto in riferimento alla seconda intimazione di pagamento, ricevuta a mani di persona che si sarebbe qualificata come “moglie” del _____ (cfr. deduzioni a verbale d'udienza del 10.10.2014 e 17.4.2015); da ultimo, il subentrato giudicante ha invitato le parti a sintetizzare i temi salienti della controversia in brevi note riepilogative, facoltà di cui si sono avvalsi solo il ricorrente ed Equitalia; indi la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15.5.2015, con lettura del dispositivo e riservata motivazione.

All'esito di un approfondito esame di tutti gli atti e scritti di causa, ritiene il giudicante che **la spiegata opposizione debba essere accolta**, per le seguenti assorbenti considerazioni.

Occorre innanzi tutto accertare la tempestività dell'odierna impugnazione, strettamente connessa per un verso alla qualificazione dell'azione, e per altro alla ritualità o meno della

notificazione dell'ultimo atto della sequenza procedimentale – intimazione di pagamento – che secondo un filone giurisprudenziale lavoristico andrebbe impugnato attraverso una “opposizione agli atti esecutivi”, con tutto ciò che ne consegue, rispetto al *dies a quem*. Tuttavia, nel caso di notifica nulla, ipotesi qui allegata, **nessuna certezza** può aversi, in ordine al momento in cui il destinatario è venuto a conoscenza, *aliunde*, dell'atto impositivo irritualmente speditogli, per cui nemmeno può dirsi che per lui siano iniziati a decorrere i termini per l'impugnazione; impugnazione che poi in questo caso va senz'altro qualificata come **opposizione all'esecuzione**, poiché con essa si è inteso far valere **una causa estintiva del credito**, sopraggiunta prima dell'atto impugnato. Orbene, in esito all'ordinanza giudiziale del 31.3.2014, Equitalia non ha effettuato altre produzioni documentali, sostenendo d'aver correttamente notificato l'atto a suo tempo, e di tanto ha fatto espressa menzione, da ultimo, nelle note autorizzate depositate telematicamente il 28.4.2015 (*cf.* pagg. 3-4); ciò in quanto l'Agente della riscossione ritiene d'aver notificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 139 c.p.c. e 26 del D.P.R. n. 602/1973. Per converso, parte opponente/ricorrente ha invocato anch'essa la normativa speciale in materia tributaria, ma **integrata delle previsioni di cui all'art. 60 del D.P.R. 600/1973**, sostenendo in pratica la necessità che il messo notificatore, nel caso di consegna non a mani proprie del destinatario, dia notizia a quest'ultimo a mezzo lettera raccomandata; più propriamente, ha fatto poi riferimento alla normativa speciale in tema di notificazioni a mezzo posta; è questa l'argomentazione che coglie nel segno, poiché dagli atti risulta che l'intimazione di pagamento *sub iudice* non è stata recapitata a mezzo ufficiale giudiziario, bensì **a mezzo del servizio postale** (dalla scarsa documentazione depositata dalla resistente si evince infatti che una persona qualificatasi quale “moglie” – di un soggetto nemmeno specificato – ha sottoscritto per ricezione uno stampato che reca un numero riconducibile a quello di una raccomandata, ossia il 79954421904-0): trovano perciò applicazione, *ratione temporis*, le modifiche introdotte nel 2008 alla **legge n. 890/1982**, secondo le quali, in caso di consegna a **persona diversa dal destinatario** (anche di famiglia) va inviata **una seconda raccomandata informativa** (c.d. C.A.N.).

Affermata la proponibilità/tempestività dell'impugnazione può procedersi alla verifica dell'eccezione di prescrizione, richiamate le sequenze temporali di cui sopra: contributi relativi ad anni che vanno dal 1985 al 1994, cartella di pagamento del 2001, intimazione di pagamento del 2007 (ritualmente notificata, stante la normativa dell'epoca), intimazione di pagamento del 2013 (mai ritualmente notificata, come appena esaminato).

Il tema della prescrizione applicabile in caso di **cartella esattoriale non opposta** ha trovato nel tempo soluzioni giurisprudenziali divergenti; la questione non attiene tanto, a ben vedere, al fatto che la cartella sia o meno un *titolo esecutivo* bensì se ad essa, ove divenuta *definitiva* causa



mancata impugnazione, possa o meno applicarsi, analogicamente, la prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. (c.d. *actio iudicati*); una giurisprudenza di legittimità risalente aveva escluso, in generale, questa possibilità (Cass. n. 285/1968); ma negli anni, in riferimento a varie casistiche concrete, compreso quella della cartella esattoriale, i giudici di merito (ordinari e tributari) e quelli di legittimità non hanno ancora trovato un univoco assestamento.

Nello specifico *sub iudice*, Equitalia ha citato un precedente del 2011, col quale la Cassazione, apparentemente richiamando se stessa, aveva perentoriamente affermato la prescrizione decennale, sulla base del sintetico assunto della natura dell'atto (cartella = titolo esecutivo). In altri casi, invece (in casistiche perfettamente analoghe alla cartella, quale l'ingiunzione di pagamento) la S.C. aveva escluso l'applicabilità della prescrizione di cui all'art. 2953 c.c., in favore di quella propria del diritto conteso, ai sensi dell'art. 2934 c.c. (si vedano sul punto, diffusamente in parte motiva, Cass. sez. V, n. 11380/2012 e n. 12263/2007).

Come altri giudici di merito, civili, tributari e del lavoro (si veda, solo tra altre, Trib. Catania, sez. L., n. 1510/2014) anche l'odierno ritiene che la cartella esattoriale non possa essere equiparata ad un provvedimento giurisdizionale, ma che sia **piuttosto assimilabile proprio all'ingiunzione fiscale** (sulla quale invece la giurisprudenza di legittimità sembra aver trovato un assestamento, con principi condivisi anche dalla sez. civile della locale Corte d'appello, nel caso d'ingiunzione di cui al R.D. 639/1910); infatti, al pari dell'ingiunzione fiscale, anche la cartella esattoriale è espressione del potere d'accertamento e di autotutela (nel senso più ampio del termine) della P.A., e dunque è un atto amministrativo (che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto), **priva dell'attitudine ad acquistare l'efficacia del giudicato** (si veda ancora già citata Cass. sez. V, n. 12263/2007).

Sulla predetta scia anche di recente **specifica** ed autorevole giurisprudenza di merito ha ritenuto che, nel caso di cartella afferente contributi previdenziali non pagati, **il termine prescrizione è quello quinquennale previsto dalla normativa di settore**, essendo inapplicabile analogicamente il termine decennale invocato dall'Agente della riscossione; la decisione (Corte d'appello di Lecce sez. L., n. 668 del 14.3.2014) è particolarmente meditata, ed anche all'odierno giudicante appare maggiormente condivisibile, sulla scorta di quanto già espresso nei paragrafi precedenti; si riproduce testualmente un passaggio particolarmente condiviso della sentenza in parola: *"questa Corte non ignora il proprio precedente citato dalla società Equitalia ma, alla luce di un più approfondito esame della materia, non può che ritenere che solo il credito derivante da una sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell'art. 2953 c.c. (che, in quanto norma di carattere eccezionale, non può estendersi per analogia a casi semplicemente assimilabili), mentre, se la definitività del credito non deriva da*



un provvedimento giurisdizionale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni previsto dalla norma specifica (Cass. 10.12.2009, n. 25790)".

Nel caso dei contributi previdenziali, la prescrizione quinquennale è quella di cui alla L. 335/1995, c.d. "riforma Dini", che si applica, salvo casi particolari che qui non ricorrono, anche per i contributi dovuti in precedenza (cfr. sul punto, tra altre, Cass. SS.UU. 15296/2014, Cass. Sez. L. 2620/2012, Cass. SS.UU. 5076/2015); ora, eccetto la non documentata circostanza dei presunti pagamenti allegati come aventi valenza d'atto interruttivo, le parti concordano sul fatto che il primo vero atto in tal senso è costituito dalla **cartella di pagamento dell'aprile del 2001**; ed esso sarebbe stato invero intempestivo, e dunque non idoneo ad "interrompere" una prescrizione già maturata, avuto riguardo a contributi dovuti fino al 1994, per questi ultimi compreso.

Ora, è pacifico che il debitore avrebbe dovuto far valere tale prescrizione facendo opposizione alla cartella medesima, **cosa che non ha fatto**; ma è altrettanto incontestabile che le parti interessate alla riscossione del credito non se ne sono giovate, poiché nessuna azione esecutiva è stata intrapresa nei confronti del _____, e s'è lasciato che la **prescrizione ricominciasse a decorrere**, ai sensi dell'art. 2945 c.c.; mentre nessuna valenza interruttiva ha potuto più avere l'intimazione di pagamento **notificata nell'aprile del 2007, ossia sei anni dopo, e cioè a credito già prescritto**. Anche qui, il debitore non ha impugnato tempestivamente, ma anche qui l'ulteriore atto di Equitalia è intervenuto **solo nel 2013**, ed irritualmente notificato, sicché la sollevata eccezione di prescrizione risulta fondata.

Quanto alle spese, deve derogarsi al generale principio di soccombenza, stante il contrasto giurisprudenziale di cui s'è dato atto; depongono in tal senso anche ragioni di giustizia sostanziale, atteso che la parte vittoriosa – che non ha mai contestato la debenza iniziale, essendosi limitata ad invocare l'estinzione del diritto – ha beneficiato di un risultato favorevole dovuto essenzialmente a ritardi riconducibili all'attività delle controparti (creditore ed esattore).


P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:

- Accoglie l'opposizione;
- Compensa integralmente le spese di lite, tra tutte le parti in causa.

Motivazione tra 60 giorni

Potenza, 15.5.2015



IL GIUDICE DEL LAVORO
dot.ssa Grazia Fenza